

Statuto

DOGS4LIFE A.S.D.P.S.

TIPOLOGIA, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1) L'associazione è del tipo: associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, non riconosciuta, senza fini di lucro, di durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale.

Detta associazione è costituita, ai sensi e per gli effetti del codice civile, del D.Lgs.36/2021, 39/2021, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.,

Attualmente l'associazione è senza personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi del D.Lgs.39/2021 art.14.

Articolo 2) L'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale viene denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione sociale DOGS4LIFE" in breve "DOGS4LIFE ASDPS" (d' ora in avanti anche solo "Associazione")

Nel perseguimento dei propri scopi si ispira al pensiero democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche sociali. E' escluso ogni scopo di lucro, è vietata qualsiasi forma di distribuzione, diretta e indiretta di utili e proventi. L'utilizzo dell'acronimo APS o l'indicazione "promozione sociale" nelle comunicazioni con il pubblico, negli atti, nella corrispondenza è subordinato all'iscrizione dell'associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 3) L'Associazione ha sede legale in via Pontina 308, Latina 04100 (LT) ed a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima Assemblea dei Soci, senza che questo costituisca modifica del presente Atto e Statuto, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 4) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio secondo i criteri di legge vigenti Art. 9 CTS e D.Lgs 36/2021

SCOPI ATTIVITA' PRINCIPI

Articolo 5)

L'Associazione non ha scopo di lucro in qualità di asd esercita in via stabile e principale lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, ricreative, sociali, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, attenta alle esigenze anche delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi secondo l'ART.10 del D.lgs. n.36 del 28/02/2021 e s.m.i. intende promuovere, sviluppare e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva di base e dilettantistica in genere con particolare riferimento ed interesse alla pratica delle seguenti Discipline Sportive riconosciute dal C.O.N.I. C.I.P E C.I.O.: cinofilia, sleddog, sport equestri, turismo equestre trec-ante, sport acquatici, atletica leggera, ginnastica, arti marziali, pesistica, ciclismo ed ogni attività sportiva propedeutica a tali discipline.

Il sodalizio in veste di Aps persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale al fine di contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 18 e 33 della Costituzione;

consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita; sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa; favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività indicate nel presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, svolge le attività di interesse generale previste di cui all'art. 5, co. 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, e all'art. 2, co. 1 lett. a del D.lgs 36/2021, e nello specifico alle lettere del citato decreto;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,

((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Articolo 6) Il sodalizio può svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. (nei limiti del D.Lgs.36/2021 art.9 e s.m.i.).

L'associazione in veste di associazione di promozione sociale può esercitare, a norma dell'art. 6 D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. Le attività diverse vengono deliberate dal direttivo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.

L'associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, seminari, corsi di formazione, centri estivi sportivi, didattica in presenza e online, sia al coperto che all'aperto, sia in ambienti pubblici che privati, e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

-promuovere e partecipare ad eventi come manifestazioni fieristiche, sagre, feste, gare, competizioni, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni, corsi di formazione e seminari per attività motoria e/o sportiva anche se non riconosciuta come disciplina del C.O.N.I. /

C.I.P. e C.I.O. e per attività ludico motorie, di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto.

- L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
- promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturali, artistiche, ricreative, di turismo sociale e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;
- Nella propria sede, o nelle sedi operative dell' associazione, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro e la somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e tesserati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge..
- istituire di centri estivi ed invernali con finalità motorie, di base e/o sportive, culturali, ricreative e del tempo libero.
- curare l'edizione e la diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- gestire centri benessere o fisioterapici;
- porre in essere operazioni di natura commerciale di ogni tipo in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali e/o attività di pubblicità e sponsorizzazioni propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore;
- Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

STATUTO, AFFILIAZIONE, ISCRIZIONE

Articolo 7) L' associazione è costituita ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile, dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nello Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell' Art.148 del TUIR, ,il D.Lgs.39/2021, Codice del Terzo Settore D.Lgs.3 Luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modificazioni delle norme citate.

Articolo 8) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e/o ad una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute. Il sodalizio riconosce e si conforma , oltre che a tutte le disposizioni di legge ,alle norme ed alle direttive del Presidente del consiglio dei ministri o dell' Autorità politica da esso delegata in concerto con il Ministero dell' economia e finanze , anche alle norme regole e disposizioni del Dipartimento dello sport, Registro Nazionale Associazioni sportive Dilettantesche, ed enti e società da essi delegati , a quelle del C.O.N.I. , C.I.P , C.I.O., Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, accettando e rispettando eventuali provvedimenti presi da essi nei confronti

dell'associazione e/o uno o più dei suoi tesserati; in ambito sportivo.

Riconosce e si conforma a tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere, abuso e violenza e ogni altra forma di discriminazione ai sensi del D.Lgs. n. 36 e 39/2021, 198 del/2006 e s.m.i. riconoscendo il diritto a tutti i tesserati e tesserate ad essere trattati con rispetto e dignità e senza discriminazione alcuna istituendo modelli di organizzazione e condotta e adeguandosi alle normative vigenti circa safeguarding policy e tutela dei minori.

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

SVOLGIMENTO ATTIVITA' VOLONTARI COLLABORATORI LAVORATORI

ART.9) Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati. Per l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, l'Associazione può ricorrere a tutte le prestazioni di lavoro sportivo previste dal decreto legislativo 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART.10 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

SOCI

ART.11 L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, partecipano come un unico socio, rappresentate dal legale rappresentante, con un solo voto alle assemblee sociali come normato dall' ex art. 24 del Cts.

ART.12) Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni deve essere fatta tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.16 comma 1).

Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il minore che desidera partecipare all'attività sportiva che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.16 comma 2).

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.16 commi 3 e 4).

ART.13) Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione

alla vita associativa. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 14) La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato, anche verbalmente, e si considera tacitamente ratificata senza bisogno di apposita Assemblea. Dal momento dell'accettazione il richiedente acquisirà la qualifica di Socio ed esso verrà tesserato secondo le norme vigenti, non sono ammessi Soci temporanei. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Articolo 15) Nel caso la domanda venga respinta in modo motivato, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa (periodo di osservazione), l'interessato potrà presentare ricorso a tale mancata accettazione o per meglio dire espulsione del Socio, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

Articolo 16) Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 17) Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 18) Lo status di Associato non crea diritti di partecipazione monetaria; le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi.

Articolo 19) Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti, senza discriminazione alcuna:

-al pagamento della tessera sociale;

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali (come ad es. la quota annuale di iscrizione), o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

-all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 20)

Tutti i Soci sono uguali e hanno gli stessi diritti, senza discriminazione alcuna, in particolare:

- il diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie;
- il diritto a partecipare alle attività associative (con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo);
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali (il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età);
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio; (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.15 comma 2).

-il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

Il diritto di voto è riservato agli iscritti al libro degli associati da almeno tre mesi secondo le disposizioni del ex art.24 del CTS.

Articolo 21) Si perde la qualifica di socio per dimissioni, decesso, decadenza o esclusione a seguito per perdita requisiti richiesti dallo statuto dai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, scioglimento associazione, esclusione, radiazione.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

-quando, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l'Associazione, destabilizzano la normale vita associativa del sodalizio;

-quando si siano resi colpevoli di comportamenti offensivi e lesivi nei confronti degli altri soci, quando abbiano violato le norme del codice di condotta o safeguarding policy dell'associazione

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La radiazione verrà deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio ed il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea dei Soci. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 22) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

-dalle quote e contributi associativi;

-dai contributi, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, successioni, elargizioni di Soci, Associazioni, di terzi o Enti pubblici o privati;

-proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

-dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

-da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali;

- da eventuali fondi di riserva

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o beni che costituiscono il patrimonio della Associazione durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (come previsto dal TUIR art.148 comma 8 lettera a).

Articolo 23) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate per la tessera sociale, per le quote e contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ENTRATE E FONTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 24) Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

-dalle quote annuali di tesseramento degli associati;

-dai proventi della gestione del patrimonio;

-dal ricavato delle attività dell'Associazione;

-dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;

-dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;

-dai contributi di Enti Pubblici e privati;

- dalle convenzioni con Enti Pubblici;

-dalle erogazioni liberali;

-dai titoli di solidarietà;

-da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 25) Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale che si svolge dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo e depositato presso il registro unico del terzo settore

entro il 30 giugno. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera f) e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 13 del CTS del D.Lgs 117/2017 e le linee guida ministeriali insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 26) L'Associazione è senza fini di lucro, eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.8 comma 1).

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.8 comma 2).

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Si applica il D.Lgs. 112/2017 art.3 comma 2 ultimo periodo, e comma 2-bis.

ORGANI SOCIALI

Articolo 27) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo, eventuale Organo di controllo qualora venga nominato per necessità o obbligo di legge.

ASSEMBLEE DEI SOCI

Articolo 28) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie.

La convocazione delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie deve contenere l'indicazione del luogo di svolgimento, il giorno e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie avverrà minimo 15 giorni prima della riunione mediante una o più metodiche idonee decise dal Consiglio Direttivo che potranno essere: affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati mediante lettera o e-mail (al recapito risultante dal libro degli associati) o pubblicazione nel sito internet istituzionale o nei social network associativi e/o piattaforme di messaggistica , o altre metodiche considerate idonee allo scopo.

Articolo 29) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per:

- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- la discussione sull'attività svolta;
- la programmazione delle attività future;
- l'elezione del Consiglio Direttivo nell'anno di scadenza dello stesso nominando il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissando le mansioni eventuali degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario per la delibera di quanto sotto esposto:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- eleggere il Consiglio Direttivo (tutto o in parte in caso di dimissioni di uno o più componenti);
- revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Articolo 30) L'Assemblea Straordinaria è convocata: ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'assemblea Straordinaria discute e delibera sulle proposte di modifica dello statuto , sulla trasformazione , fusione, scioglimento e devoluzione patrimonio dell' associazione, e sugli argomenti all'ordine del giorno proposti dal Consiglio Direttivo o dai Soci che hanno fatto richiesta di convocazione.

Articolo 31) In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Ad accezione dell' assemblea straordinaria per deliberare circa: modifiche statutarie , fusione, scissione, trasformazione, dell' associazione per i quali è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti . Per deliberare lo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

Articolo 32) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto, in applicazione dell' art. 24 comma 2 del Codice del Terzo Settore e comunque in applicazione delle norme del Codice Civile. . Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In caso di votazione segreta possono , all' occorrenza, essere designati dall' assemblea due scrutatori.

Articolo 33) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali redatto con l' aiuto di un segretario anch' esso designato dall' assemblea .

Articolo 34) Sono ammesse le audio/video assemblee. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, espressione del voto per corrispondenza o in via telematica , purché sia possibile verificare l' identità dell' associato che partecipa e vota, e comunque alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Articolo 35) In tutti i casi è necessario che:

- debbano essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti.
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 36) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri come ASD, sette membri persone fisiche o 3 APS, nel caso della APS, eletti al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, in conformità all'art. 26 comma 2 D.Lgs 117/2017 del CTS almeno la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo deve essere costituita da soci dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo (amministratori) di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.11 comma 1 e successive modifiche).

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono, di norma, completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Se deliberato dall'Assemblea dei Soci tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui al D.Lgs. 36/2021 art.8 comma 2 fermo restando le presunzioni di cui al D.Lgs.112/2017 art.3 comma 2 ultimo periodo.

Articolo 37) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Articolo 38) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- decidere la quota di iscrizione dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci (rispettando le normative di legge e gli articoli 27 e 28 del presente statuto);
- fissare le date di prima e seconda convocazione, il luogo, di svolgimento l'ordine del giorno e la metodologia di convocazione delle Assemblee dei Soci Ordinarie da indire almeno una volta all'anno (rispettando le normative di legge e del presente statuto);
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci (rispettando le normative di legge e del presente statuto);
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;

- adottare moduli di organizzazione, codici di condotta, regolamenti conformandosi alle leggi vigenti in materia di safeguarding policy e contrasto di discriminazioni abusi e violenze a tutela di tutti i tesserati e tesserate.
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- rendere edotti i soci, con idonee forme di pubblicità, sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulle delibere delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie, sui bilanci e rendiconti;
- incaricare, anche verbalmente: Tecnici, Istruttori, Allenatori, Responsabili di Settore;
- deliberare su aperture o estinzioni di prestiti, mutui, investimenti, obbligazioni e, più in generale, tutte le linee di credito;
- assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

PRESIDENTE

Articolo 39) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera c).

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, fin da subito Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni delle Assemblee Sociali e quelle del Consiglio Direttivo.

Se incaricato anche della veste di tesoriere cura l'amministrazione dell' Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché dei pagamenti e riscossioni.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

VICEPRESIDENTE

Articolo 40) Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

SEGRETARIO

Articolo 41) Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, può svolgere altre mansioni per cui venga espressamente delegato.

DECADENZA E DIMISSIONI CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Articolo 42) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti

provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo dal consiglio direttivo uscente, l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 43) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali (come previsto dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera g).

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), secondo le norme previste dal D.Lgs.36/2021 art.7 comma 1 lettera h) e l'art. 9 del C.T.S., salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni, si applica quanto disposto dal Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, con riferimento all'attività sportiva dilettantistica esercitata e comunque in quanto compatibile con il Codice del Terzo settore, dal decreto legislativo 36/2021 e s.m.i., nonché dal Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti

Letto, confermato e sottoscritto in Latina (LT) 01/07/2025

Il Presidente Beatrice Lodovelli

Il Vice Presidente Carlo

Il Segretario Leone

Il Consigliere Maria Mengato

Il Consigliere Leo Lero

Il Consigliere Luigi Maria

Il Consigliere Tommaso Cristian



AGENZIA DELLE ENTRATE DI LATINA - U.T. DI LATINA
Adegua all'anno 1995
1539 Sede

Laura SCANDURRA

